



Forma Pensionistica  
Individuale a prestazione  
rivalutabile (Tariffa 331P)

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza
- Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile
- Glossario
- Moduli amministrativi
- Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di polizza.

*Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa*



**Vittoria Assicurazioni**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196**

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative	pag. 3
B) Modalità d'uso dei dati personali	pag. 4
C) Diritti dell'interessato	pag. 5

**Scheda Sintetica**

1. Informazioni Generali	pag. 6
2. Caratteristiche del contratto	pag. 7
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 8
4. Costi	pag. 9
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata	pag. 11
6. Diritto di ripensamento	pag. 11

**Nota Informativa**

Premessa	pag. 12
Sezione A - Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	pag. 12
Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	pag. 13
Sezione C - Informazioni sulla Gestione Separata	
Fondo Vittoria Rendimento Mensile	pag. 21
Sezione D - Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale	pag. 21
Sezione E - Altre informazioni sul contratto	pag. 25

**Condizioni di Polizza**

Premessa	pag. 31
Art. 1 - Prestazioni	pag. 31
Art. 2 - Entrata in vigore del contratto	pag. 31
Art. 3 - Facoltà di revoca della proposta	pag. 31
Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto	pag. 31
Art. 5 - Pagamento dei premi	pag. 32
Art. 6 - Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione	pag. 32
Art. 7 - Prestazione assicurata: la rendita	pag. 33
Art. 8 - Rendimento finanziario attribuito al contratto - Clausola di rivalutazione	pag. 34
Art. 9 - Basi di calcolo per la determinazione dei coefficienti e relative prestazioni	pag. 35
Art. 10 - Somma liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato	pag. 36
Art. 11 - Riscatto	pag. 36
Art. 12 - Trasferimento da/ad altre forme pensionistiche	pag. 37
Art. 13 - Opzioni esercitabili al termine della fase di accumulo	pag. 37
Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo	pag. 38
Art. 15 - Beneficiari	pag. 38
Art. 16 - Pagamenti della Società	pag. 38
Art. 17 - Foro Competente	pag. 39

Tabella A) Coefficienti per il calcolo della rendita iniziale acquisita con ciascun versamento	pag. 40
Tabella B) Coefficienti divisori della rendita assicurata, percepibile al 65° anno di età per il sesso maschile, per ottenere la corrispondente rendita erogabile ad età differente	pag. 41
Tabella B) Coefficienti divisori della rendita assicurata, percepibile al 65° anno di età per il sesso femminile, per ottenere la corrispondente rendita erogabile ad età differente	pag. 42
<b>Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile</b>	pag. 43
<b>Glossario</b>	pag. 44
<b>Moduli Amministrativi</b>	
Modulo richiesta di variazione contrattuale	pag. 49
Modulo richiesta di riscatto	pag. 50
Modulo di denuncia di sinistro	pag. 51
Modulo di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica	pag. 52
<b>Proposta</b>	

## Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di "Titolare" del trattamento La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti<sup>1</sup>.

### A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative<sup>2</sup>

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>3</sup> e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge<sup>4</sup> - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili<sup>5</sup> strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela<sup>6</sup>, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>7</sup>. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

<sup>1</sup> Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

<sup>2</sup> La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>3</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); -altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).

<sup>4</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro.

<sup>5</sup> Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose

<sup>6</sup> Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

<sup>7</sup> Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia anche nota 10);
- c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e

## B) Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati<sup>8</sup> dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>9</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

## C) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>10</sup>. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. –

reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali : Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- f. nonché altri soggetti, quali: ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 - Roma) ai sensi del D.Lgs. 209 del 7 Settembre 2005; UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze; Casellario tributario dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

<sup>8</sup> Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".

<sup>9</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 b).

<sup>10</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

# Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

## 1. Informazioni Generali

### 1.a) Impresa di assicurazione (Società)

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

### 1.b) Denominazione del contratto

Vittoria Formula Pensione Più

### 1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal Contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

Il presente Contratto costituisce una Forma Pensionistica Individuale ai sensi dell'art. 9 ter del D. Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e successive modificazioni e integrazioni.

### 1.d) Durata

La durata del Contratto non deve risultare inferiore alla differenza tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, definita con riferimento ai requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, e quella dell'Assicurato al momento della conclusione del Contratto.

L'Assicurato ha facoltà di prolungare la durata del Contratto oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni.

### 1.e) Pagamento dei premi

Le prestazioni sono assicurate a fronte del pagamento di una serie di premi il cui ammontare annuo, stabilito all'atto della sottoscrizione della Proposta, può essere successivamente variato su richiesta dell'Assicurato. A discrezione dell'Assicurato il premio può essere corrisposto in rate annuali, semestrali o mensili.

In ogni caso il premio minimo ricorrente, nel caso del frazionamento annuale, ammonta a euro 1.300,00.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza l'Assicurato, purché in regola con il pagamento dei premi, può effettuare dei versamenti aggiuntivi. L'importo minimo di tali versamenti ammonta a euro 500,00.

L'Assicurato può sospendere in qualsiasi momento il pagamento dei premi mantenendo in vigore il Contratto, la sospensione non comporta alcuna penale e/o onere e l'Assicurato può in ogni momento riprendere il versamento dei premi.

## 2. Caratteristiche del contratto

La finalità delle Forme Pensionistiche Individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, così come definito dall'art.9 ter del D.Lgs. 124 del 21 aprile 1993, è quella di realizzare una forma di previdenza secondo criteri di corrispettività mediante una gestione assicurativa dei premi versati dall'Assicurato. Sono previste le seguenti prestazioni erogabili a favore degli aventi diritto:

- prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza dell'Assicurato o, per soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa, al compimento dell'età per essi prevista dalla Legge 335 dell'8 agosto 1995. In ogni caso è previsto un periodo minimo di partecipazione a forme pensionistiche non inferiore a 5 anni;
- prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 15 anni.

Il Contratto si articola in due fasi:

- fase di accumulo: durante la quale i premi versati dall'Assicurato, al netto della parte trattenuta a fronte dei costi del contratto, vengono investiti nel Fondo a Gestione Separata Vittoria Rendimento Mensile al fine di acquistare quote della prestazione pensionistica, espressa in forma di rendita (nel seguito definita rendita assicurata), e di beneficiare delle rivalutazioni annualmente riconosciute;
- fase di erogazione della prestazione pensionistica: tale prestazione viene erogata in forma di rendita vitalizia. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di optare per la liquidazione della prestazione in forma di capitale, nel limite del 50% della somma maturata, con conseguente riduzione della prestazione in rendita.

L'adesione alle Forme Pensionistiche Individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.

In ogni caso l'età dell'Assicurato all'atto della conclusione del Contratto deve essere compresa tra:

- i 18 e i 60 anni se l'Assicurato è di sesso maschile;
- i 18 e i 55 anni se l'Assicurato è di sesso femminile.

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare Forme Pensionistiche Individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 12) della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota Informativa, un Progetto Esemplificativo redatto in forma personalizzata.

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o anzianità:

Il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia posticipata fino a che lo stesso è in vita.

#### Riscatto:

E' possibile riscattare il Contratto, sia totalmente che parzialmente, nei casi previsti dal D.Lgs. 124/1993 e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare. Alla data di redazione della presente Scheda Informativa i casi previsti sono i seguenti:

- acquisto della prima casa per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Il riscatto può essere esercitato:

- trascorsi almeno otto anni dalla data di decorrenza del Contratto;
- in qualsiasi momento nel caso in cui cessi ogni attività lavorativa da parte dell'Assicurato.

#### Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale:

Trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, l'Assicurato ha il diritto di trasferire l'intera posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica individuale o complementare. Il termine di tre anni non si applica nel caso in cui l'Assicurato intenda trasferire la propria posizione presso un fondo pensione cui acceda a seguito di cambio dell'attività lavorativa.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito dell'1,50% nella fase di accumulo e dell'1,00% nella fase di erogazione delle prestazioni.

Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto eccedente il tasso minimo contrattualmente garantito determina la rivalutazione della rendita che resta definitivamente acquisita.

L'ipotesi finanziaria si sostanzia nell'adozione di un tasso di interesse annuo composto posticipato dello 0% che verrà mantenuto costante per tutta la durata del contratto.

In considerazione dell'orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proietta il contratto, la Società si riserva la facoltà di rideterminare la base demografica utilizzata per il calcolo della rendita assicurata. Tale rideterminazione riguarderà anche le quote di rendita acquisite mediante i premi già versati e potrà portare ad una diminuzione della rendita assicurata complessiva.

In caso di riscatto e/o trasferimento l'Assicurato, limitatamente ai primi anni di durata, sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore rispetto ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati agli artt. 1, 7 e 8 delle Condizioni di Polizza.

## 4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione D della Nota Informativa.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto nella tabella che segue viene riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, con riferimento alla tabella che segue in cui si ipotizza una durata della fase di accumulo pari a 40 anni e il versamento di un premio annuo pari a 2.500,00 euro, il "Costo percentuale medio annuo" del decimo anno è pari all'1,84%. Ciò significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al decimo anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1,84% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il "Costo percentuale medio annuo" del quarantesimo anno, nella stessa tabella pari allo 0,97%, indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del Fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

**Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"  
Gestione Separata Vittoria Rendimento Mensile**

Indicatore determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale nella fase di erogazione delle prestazioni.

Premio annuo: 1.300,00		Premio annuo: 2.500,00		Premio annuo: 5.000,00	
Sesso ed età: Maschio - 45 anni		Sesso ed età: Maschio - 45 anni		Sesso ed età: Maschio - 45 anni	
Durata fase di accumulo: 20 anni		Durata fase di accumulo: 20 anni		Durata fase di accumulo: 20 anni	
Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	3,35%	5	2,89%	5	2,65%
10	2,06%	10	1,84%	10	1,73%
15	1,60%	15	1,47%	15	1,39%
20	1,37%	20	1,27%	20	1,22%

Premio annuo: 1.300,00		Premio annuo: 2.500,00		Premio annuo: 5.000,00	
Sesso ed età: Maschio - 35 anni		Sesso ed età: Maschio - 35 anni		Sesso ed età: Maschio - 35 anni	
Durata fase di accumulo: 30 anni		Durata fase di accumulo: 30 anni		Durata fase di accumulo: 30 anni	
Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	3,35%	5	2,89%	5	2,65%
10	2,06%	10	1,84%	10	1,73%
15	1,60%	15	1,47%	15	1,39%
20	1,37%	20	1,27%	20	1,22%
25	1,23%	25	1,15%	25	1,11%
30	1,14%	30	1,07%	30	1,04%

Premio annuo: 1.300,00		Premio annuo: 2.500,00		Premio annuo: 5.000,00	
Sesso ed età: Maschio - 25 anni		Sesso ed età: Maschio - 25 anni		Sesso ed età: Maschio - 25 anni	
Durata fase di accumulo: 40 anni		Durata fase di accumulo: 40 anni		Durata fase di accumulo: 40 anni	
Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	3,35%	5	2,89%	5	2,65%
10	2,06%	10	1,84%	10	1,73%
15	1,60%	15	1,47%	15	1,39%
20	1,37%	20	1,27%	20	1,22%
25	1,23%	25	1,15%	25	1,11%
30	1,14%	30	1,07%	30	1,04%
35	1,07%	35	1,02%	35	0,99%
40	1,02%	40	0,97%	40	0,95%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

I coefficienti per la determinazione delle quote di rendita acquisite con ciascun versamento effettuato, di cui alla tabella A) allegata alle Condizioni di Polizza, tengono conto della commissione per spese di erogazione della rendita, pari all'1,25%, costante per tutte le rateazioni della rendita previste dal presente Contratto.

## 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dal Fondo a Gestione Separata Vittoria Rendimento Mensile negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (fase di accumulo)	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (fase di erogazione della rendita)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	5,76%	4,61%	5,18%	4,93%	2,70%
2002	5,72%	4,58%	5,15%	4,67%	2,50%
2003	5,02%	4,02%	4,52%	3,73%	2,50%
2004	5,01%	4,01%	4,51%	3,59%	2,00%
2005	4,52%	3,52%	4,02%	3,16%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TAR.  
331P

## 6. Diritto di ripensamento

L'Assicurato ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

L'Amministratore Delegato  
Roberto Guarena



# Nota Informativa

## Premessa

La presente Nota Informativa è redatta:

- con lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio;
- sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite dall'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private);
- secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (Istituto per Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dello stesso.

## Sezione A – Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

### 1) Informazioni generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48219.1

Fax +39 02 48219571

Sito web: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

Posta elettronica: [servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it)

Capitale Sociale Euro 30.000.000 interamente versato

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29 Aprile 1923 n. 966.

Società di Revisione: BDO Sala Scelsi Farina - Via Andrea Appiani 12 - 20121 Milano.

### 2) Conflitto di interessi

Al fine di perseguire i migliori rendimenti del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, Vittoria Assicurazioni iscrive negli attivi di quest'ultimo partecipazioni relative a società immobiliari controllate dalla medesima.

In ogni caso Vittoria Assicurazioni, in presenza di un potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società non ha in essere alcun accordo in base al quale percepisca da terzi commissioni in relazione a quote di OICR o altre attività iscritte nel Fondo. Qualora in futuro venissero sottoscritti accordi di tale natura la Società si impegna a:

- sottoscrivere i medesimi perseguendo il miglior risultato per il Contraente;
- riconoscere al Fondo le commissioni e, più in generale, le utilità percepite in modo tale che queste concorrano alla determinazione dei rendimenti annui del Fondo;

- indicare nel rendiconto annuale del rendimento del Fondo le utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

## Sezione B – Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

### B.1 Fase di accumulo

#### 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte

##### 3.1 Descrizione delle prestazioni assicurative e garanzie offerte

Con la sottoscrizione del contratto si acquisisce il diritto alle seguenti prestazioni:

- Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o anzianità: al termine della fase di accumulo la Società si impegna a liquidare all'Assicurato una rendita vitalizia fino a che l'Assicurato stesso è in vita. La rendita assicurata al termine della fase di accumulo è determinata in funzione sia dei premi ricorrenti che dei premi unici aggiuntivi versati così come illustrato al successivo punto B.2;
- Riscatto: l'Assicurato nel corso della fase di accumulo può riscattare la polizza, sia totalmente che parzialmente, nei casi previsti dal D.Lgs. 124/1993 e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare. Alla data di redazione della presente Nota Informativa i casi previsti sono:
  - a) acquisto della prima casa per sé o per i figli;
  - b) interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
  - c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Il riscatto, anche parziale, può essere esercitato non prima che siano trascorsi almeno otto anni dalla data di decorrenza del contratto. In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, il riscatto può essere esercitato anche prima del termine anzidetto. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili i periodi di contribuzione a forme pensionistiche maturati dall'Assicurato per i quali l'interessato non abbia esercitato il diritto di riscatto.

- Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione: trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza, l'Assicurato ha il diritto di trasferire l'intera posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica individuale o complementare. L'anzidetto termine non si applica nel caso in cui l'Assicurato intenda trasferire la propria posizione presso un fondo pensione cui acceda a seguito del cambio dell'attività lavorativa.

Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

La rendita al termine della fase di accumulo è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, sia ricorrenti che aggiuntivi, al netto dei costi del contratto.

La durata del contratto non deve risultare inferiore alla differenza tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, l'età pensionabile è così definita:

- per i lavoratori dipendenti od autonomi e per gli altri soggetti iscritti ad un regime pensionistico obbligatorio:
  - a) al 65° anno di età se l'Assicurato è di sesso maschile o al 60° anno di età se di sesso femminile, salvo diversa indicazione del Contraente laddove l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza sia superiore, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 5 anni;
  - b) prima del compimento dei suddetti limiti di età, alla data in cui l'Assicurato consegue comunque il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza con conseguente cessazione dell'attività lavorativa, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 5 anni;
  - c) indipendentemente dagli eventi di cui alle lettere precedenti, al conseguimento del pensionamento di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza o comunque al 55° anno di età se l'Assicurato è di sesso maschile o al 50° anno se di sesso femminile, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 15 anni e l'Assicurato cessi l'attività lavorativa.
- per i soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente:
  - a) al 65° anno di età se l'Assicurato è di sesso maschile o al 60° anno di età se di sesso femminile o, qualora la legislazione vigente lo consenta, anche prima di tali età, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 5 anni;
  - b) al 55° anno di età se l'Assicurato è di sesso maschile o al 50° anno di età se di sesso femminile e, qualora la legislazione vigente lo consenta, anche prima di tale età, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 15 anni.

Eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato incidenti sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

L'Assicurato può chiedere la corresponsione della prestazione pensionistica assicurata a condizione di avere maturato i requisiti di accesso previsti dal D.Lgs. 124/1993. La data stabilita, coincidente con il termine della fase di accumulo, deve pertanto essere compresa nell'intervallo temporale entro il quale, ai sensi del Decreto, maturano tali requisiti. L'eventuale insussistenza dei requisiti a tale data determina automaticamente lo spostamento della data stabilita al momento in cui l'Assicurato matura i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

In ogni caso l'Assicurato può:

- anticipare il termine inizialmente fissato qualora maturi i requisiti di accesso alle prestazioni prima di tale termine;
- chiedere, almeno 90 giorni prima della data di pensionamento, il prolungamento

dell'assicurazione non oltre i 5 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 124/1993. Si rinvia al successivo punto 12) per la descrizione della diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile.

E' riconosciuta all'Assicurato la facoltà di ottenere, nei limiti previsti dal Decreto, la liquidazione della prestazione assicurata sotto forma di capitale (fino al 50% della rendita assicurata al termine della fase di accumulo). E' consentito liquidare sotto forma di capitale tutta la rendita assicurata solo nel caso in cui il 50% dell'importo annuo della rendita liquidabile risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335. Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione. In base alla disciplina fiscale vigente non tutti i soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche hanno la facoltà di usufruire pienamente dei benefici fiscali previsti dalla normativa introdotta dal D.Lgs. 47/2000. Pertanto si invita l'Assicurato a porre particolare attenzione a quanto esposto al successivo punto 12).

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità riportate ai successivi punti 5) e 8); sono comunque garantite le seguenti rivalutazioni minime:

- durante la fase di accumulo: 1,50% su base annua;
- durante la fase di erogazione della rendita: 1,00% su base annua.

In caso di riscatto e/o trasferimento del contratto, limitatamente ai primi anni di durata, l'Assicurato sopporta il rischio di ottenere la liquidazione di un importo inferiore rispetto ai premi versati.

### 3.2 Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni

I coefficienti di conversione utilizzati ai fini del calcolo delle prestazioni sono stati determinati sulla base di ipotesi di natura sia demografica che finanziaria.

L'ipotesi di natura finanziaria si sostanzia nell'adozione di un tasso di interesse annuo composto posticipato dello 0% che verrà mantenuto costante per tutta la durata del contratto.

In considerazione dell'orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proietta il contratto, la Società si riserva invece la facoltà di rideterminare, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare ISVAP 434/2001, le basi demografiche. Tale rideterminazione avverrà a condizione che:

- siano trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto;
- la rideterminazione della rendita non avvenga nei tre anni antecedenti la fase di erogazione della stessa;
- non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita;

- si verifichi una variazione di almeno il 2% nella speranza di vita media a 65 anni riportata nell'"Annuario Statistico Italiano" redatto dall'ISTAT e pubblicato nell'anno precedente a quello in cui si effettua la rideterminazione.

La modifica della base demografica si applica anche alle quote di rendita acquisite con i premi già versati; tale modifica potrà quindi comportare, in caso di aumento della speranza di vita media a 65 anni, una diminuzione della rendita assicurata.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato le variazioni intervenute, descrivendone le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita, e a fornire allo stesso una copia dei nuovi coefficienti di conversione. In merito ai tempi ed alle modalità di comunicazione si rimanda al successivo punto 22). In caso di modifiche sfavorevoli per l'Assicurato, il trasferimento della prestazione assicurata sarà effettuato senza l'applicazione di alcun onere amministrativo.

### 3.3. Progetto esemplificativo

La Società è tenuta a consegnare, unitamente al presente Fascicolo Informativo, un Progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla Circolare ISVAP 445/2001.

## 4) Premi

Il Contraente acquisisce tutti i diritti contrattuali con il pagamento in via anticipata (ossia all'inizio di ogni annualità contrattuale) di un premio annuo il cui importo non può essere inferiore a 1.300,00 euro. Il premio, stabilito all'atto della sottoscrizione della Proposta può essere variato successivamente. La variazione può essere richiesta esclusivamente dal 1° settembre al 15 dicembre di ogni anno con effetto dal primo premio in pagamento nell'anno solare successivo.

Il premio ricorrente, su richiesta dell'Assicurato, può essere frazionato, senza costi aggiuntivi, in rate semestrali o, se il pagamento avviene mediante addebito permanente sul C/C dell'Assicurato, anche in rate mensili.

Alla ricorrenza annuale della data di decorrenza, purché il contratto sia in regola con il pagamento dei premi, l'Assicurato ha facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi il cui importo minimo è pari a 500,00 euro.

L'Assicurato può in qualsiasi momento trasferire gli importi maturati presso altre forme pensionistiche sia collettive (Fondi pensione chiusi o "negoziali") che individuali (Fondi pensione aperti o piani previdenziali) accessi presso altre Compagnie di assicurazioni. In tali casi la somma trasferita sarà trattata come un premio aggiuntivo.

L'Assicurato può, in qualsiasi momento, sospendere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per le prestazioni maturate sino a quel momento. Tale sospensione non comporta alcuna penale o onere.

In ogni caso l'Assicurato può ripristinare il versamento dei premi mediante semplice richiesta scritta.

Il versamento del premio viene effettuato direttamente presso l'Agenzia Generale che amministra il contratto, le modalità di pagamento consentite sono le seguenti:

- pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla normativa in vigore e solo per contratti con frazionamento annuale o semestrale del premio;

- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile intestato all'Agenzia Generale, solo per contratti con frazionamento annuale o semestrale del premio;
- bonifico bancario, solo per contratti con frazionamento annuale o semestrale del premio;
- addebito permanente sul C/C dell'Assicurato.

## 5) Modalità di calcolo e di riconoscimento del rendimento finanziario durante la fase di accumulo

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, la Società riconosce una rivalutazione della rendita assicurata che viene determinata in base al rendimento finanziario attribuito al contratto. Il rendimento attribuito al contratto a sua volta dipende dal rendimento ottenuto dal Fondo Vittoria Rendimento Mensile di cui sono fornite ulteriori informazioni alla successiva sezione C.

### 5.1 Rendimento attribuito al contratto

Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto è una quota parte del rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile dichiarato dalla Società per il mese in cui cade la ricorrenza anniversaria di polizza.

La quota del rendimento attribuito al contratto è pari all'80% del Rendimento Mensile.

#### Esempio - Rendimento attribuito nella fase di accumulo:

- Data di decorrenza polizza:	15/9/2005
- Data di ricorrenza anniversaria:	15/9/2006
- Rendimento Mensile dichiarato per il mese di settembre 2006 (rendimento ipotetico utilizzato ai soli fini esemplificativi):	4,00%
- Rendimento attribuito al contratto:	$4,00\% \times 80\% = 3,20\%$

### 5.2 Misura di rivalutazione

La misura di rivalutazione annua è pari al maggior valore tra:

- il rendimento attribuito al contratto, di cui al precedente punto 5.1;
- il minimo rendimento garantito dalla Società, pari all'1,50% su base annua.

#### Esempio - Fase di accumulo

- Rendimento attribuito al contratto:	3,20%
- Rendimento minimo garantito:	1,50%
- Misura di rivalutazione (massimo tra 1,50% e 3,20%):	3,20%

### 5.3 Rivalutazione annuale della prestazione assicurata

La prestazione assicurata, espressa in forma di rendita, viene rivalutata ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza, applicando la misura di rivalutazione determinata come appena specificato al precedente punto 5.2.

La rivalutazione riconosciuta annualmente al contratto resta definitivamente acquisita.

Nel corso della fase di accumulo la prestazione assicurata viene rivalutata applicando la misura di rivalutazione così come definita al precedente punto 5.2. Le quote di rendita acquisite con i versamenti effettuati nel corso dell'anno verranno

rivalutate applicando la stessa misura di rivalutazione limitatamente al periodo intercorrente tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione.

Esempio - Frazionamento del premio: annuale (al lordo degli effetti fiscali)

- Data di rivalutazione:	15/09/2006
- Età prevista per il pensionamento (dopo aver applicato la correzione di cui alla tab. A) delle Condizioni di Polizza):	65 anni
- Premio corrisposto al 15/9/2005:	2.500,00 euro
- Quota di rendita assicurata al 15/9/2005:	117,70 euro
- Misura di rivalutazione:	3,20%
- Rivalutazione (al lordo delle imposte):	$117,70 \times (3,20\%) = 3,77$ euro
- Rendita assicurata rivalutata:	$117,70 + 3,77 = 121,47$

Esempio - Frazionamento del premio: semestrale (al lordo degli effetti fiscali)

- Data di rivalutazione:	15/09/2006
- Premio corrisposto al 15/9/2005 e al 15/3/2006:	1.250,00 euro
- Quota di rendita assicurata al 15/9/2005 e al 15/3/2006:	58,85 euro
- Misura di rivalutazione:	3,20%
- Rivalutazione (al lordo delle imposte):	$58,85 \times (3,20\%) + 58,85 \times (1,032^{180/360} - 1) = 2,82$ euro
- Rendita assicurata rivalutata:	$58,85 + 58,85 + 2,82 = 120,52$ euro

#### 5.4 Rivalutazione in corso d'anno

Nel caso in cui l'accesso alla prestazione pensionistica avvenga in corso d'anno, in caso di decesso dell'Assicurato, riscatto o trasferimento della prestazione assicurata, la rendita complessivamente maturata sarà pari alla somma della rendita assicurata alla data dell'ultima rivalutazione e della rendita acquisita con eventuali versamenti successivi a tale data, ciascuna rivalutata sulla base dell'ultima misura di rivalutazione riconosciuta. Tale misura di rivalutazione sarà applicata:

- relativamente alla rendita maturata alla data dell'ultima rivalutazione, per il periodo intercorrente tra tale data e la data di liquidazione;
- relativamente alle eventuali quote di rendita acquisite successivamente all'ultima rivalutazione, per il periodo intercorrente tra tale data di versamento del relativo premio e la data di liquidazione.

Esempio - Frazionamento del premio: annuale

- Data di richiesta di riscatto:	11/1/2007
- Ultima ricorrenza anniversaria:	15/9/2006
- Rendita assicurata all'ultima ricorrenza anniversaria (15/9/2006):	121,47 euro
- Quota di rendita assicurata al 15/9/2006:	117,70 euro
- Giorni trascorsi:	116
- Misura di rivalutazione applicata nel mese di gennaio 2007:	3,00%
- Rendita rivalutato alla data di richiesta di riscatto (lordo imposte):	$(121,47 + 117,70) \times (1,030)^{116/360} = 241,46$ euro

Esempio - Frazionamento del premio: semestrale

- Data di richiesta di riscatto:	11/1/2007
- Ultima ricorrenza anniversaria:	15/9/2006
- Rendita assicurata all'ultima ricorrenza anniversaria (15/9/2006)	120,52 euro
- Quota di rendita assicurata al 15/9/2006:	58,85 euro

- Giorni trascorsi:	116
- Misura di rivalutazione applicata nel mese di gennaio 2007:	3,00%
- Rendita rivalutata alla data di richiesta di riscatto (lordo imposte):	$(120,52 + 58,85) \times (1,030)^{116/360} = 181,09$ euro

## 6) Opzioni di polizza

### 6.1 Modifica del frazionamento della rendita vitalizia

L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, almeno 60 giorni prima della data di pensionamento, la modifica della rateazione della rendita vitalizia da mensile a trimestrale, semestrale o annuale applicando i coefficienti sottrattivi indicati nella tabella A) allegata alle Condizioni di Polizza.

### 6.2 Opzione di conversione in rendita su due teste

L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, almeno 60 giorni prima della data di pensionamento, la conversione della rendita vitalizia percepibile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato, in una rendita vitalizia su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata (reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione saranno comunicati entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'opzione.

Al Contraente che a seguito della comunicazione di cui al successivo punto 22.4 esprima per iscritto la sua intenzione di avvalersi dell'opzione di conversione, la Società, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione, fornirà, tramite l'Agenzia di riferimento, o mediante invio postale, le Condizioni di Polizza, la Scheda Sintetica e la Nota Informativa relative al contratto di opzione.

## B.2 Fase di erogazione della rendita

### 7) Erogazione della rendita e garanzie offerte

Il presente contratto garantisce la corresponsione, al termine della fase di accumulo, di una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate.

I coefficienti di conversione utilizzati ai fini del calcolo delle prestazioni sono stati determinati sulla base delle seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

- ipotesi demografica relativa al periodo di erogazione della rendita: le probabilità di sopravvivenza, differenziate per sesso e per anno di nascita, sono calcolate con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione italiana, proiettata e selezionata, denominata "RG48";
- ipotesi finanziaria: viene adottato un tasso di interesse annuo composto posticipato dello 0%.

Le quote di rendita acquisite con ciascun premio versato si ottengono dividendo il premio, al netto dei costi di cui al successivo punto 10.1.1, per il coefficiente di conversione riportato nella tabella A) allegata alle Condizioni di Polizza. Tale coefficiente è funzione del sesso, dell'età pensionabile e dell'anno di nascita dell'Assicurato.

## 8) Modalità di calcolo e di riconoscimento del rendimento finanziario

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, la Società riconosce una rivalutazione della rendita assicurata che viene determinata in base al rendimento finanziario attribuito al contratto. Il rendimento attribuito al contratto a sua volta dipende dal rendimento ottenuto dal Fondo Vittoria Rendimento Mensile di cui sono fornite ulteriori informazioni alla successiva sezione C.

### 8.1 Rendimento attribuito al contratto

Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto è una quota parte del rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile dichiarato dalla Società per il mese in cui cade la ricorrenza anniversaria di polizza.

La quota del rendimento attribuito al contratto è pari al minore tra il 90% del Rendimento Mensile e il Rendimento Mensile al netto del minimo trattenuto a favore della Società, pari allo 0,50%.

#### Esempio - Rendimento attribuito nella fase di erogazione della rendita

- Data di decorrenza polizza:	15/9/2005
- Data di ricorrenza anniversaria:	15/9/2030
- Rendimento Mensile dichiarato per il mese di settembre 2030 (rendimento ipotetico utilizzato ai soli fini esemplificativi):	4,00%
- Rendimento attribuito al contratto:	
retrocessione del 90%:	$4,00\% \times 90\% = 3,60\%$
minimo trattenuto (pari allo 0,50%):	$4,00\% - 0,50\% = 3,50\%$
- Rendimento attribuito al contratto (minore tra 3,50% e 3,60%):	3,50%

### 8.2 Misura di rivalutazione

La misura di rivalutazione annua è pari al maggior valore tra:

- Il rendimento attribuito al contratto, di cui al precedente punto 8.1;
- Il minimo rendimento garantito dalla Società, pari all'1,00% su base annua.

#### Esempio - Fase di erogazione della rendita

- Rendimento attribuito al contratto:	3,50%
- Minimo rendimento garantito:	1,00%
- Misura di rivalutazione (maggiore tra 1,00% e 3,50%):	3,50%

### 8.3 Rivalutazione annuale della prestazione assicurata

Nel corso della fase di erogazione la rendita garantita verrà rivalutata ad ogni ricorrenza anniversaria della data di inizio della sua erogazione. La rivalutazione verrà effettuata incrementando la rendita assicurata alla ricorrenza anniversaria precedente per la misura di rivalutazione di cui al precedente punto 8.2.

#### Esempio

- Data di rivalutazione:	15/9/2030
- Rendita assicurata alla ricorrenza anniversaria precedente:	6.000,00 euro
- Misura di rivalutazione:	3,50%
- Rendita rivalutata:	$6.000,00 \times 1,035 = 6.210,00$ euro

## Sezione C – Informazioni sulla Gestione Separata Fondo Vittoria Rendimento Mensile

L'entità delle prestazioni garantite con il presente contratto è collegata all'andamento di una speciale gestione finanziaria, denominata Fondo Vittoria Rendimento Mensile, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da uno specifico Regolamento facente parte integrante delle Condizioni di Polizza. Il risultato della gestione ed il tasso di rendimento ottenuto sono annualmente certificati da una Società di Revisione Contabile iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 136/75.

### 9) Descrizione del Fondo a Gestione Separata

La gestione separata è denominata Fondo Vittoria Rendimento Mensile (d'ora in poi, per brevità, Fondo) la cui valuta di denominazione è l'Euro.

Il rendimento annuo del Fondo viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo.

Il Fondo è gestito con la finalità di ottenere un rendimento stabile superiore ai rendimenti minimi garantiti dai contratti. A tale scopo investe prevalentemente in titoli di debito con elevato merito di credito denominati in Euro. Il Fondo può inoltre investire in altri strumenti finanziari quali titoli di capitale, quote di OICR, liquidità, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario. Il Regolamento non prevede limiti di investimento.

Fino ad un massimo del 20% della sua consistenza il Fondo può essere investito in strumenti finanziari emessi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società. Tale possibilità viene in particolare utilizzata nel caso di investimenti immobiliari, allo scopo di incrementare il rendimento del Fondo.

Lo stile gestionale adottato prevede una bassa movimentazione del portafoglio. I titoli di debito sono selezionati in base al loro rendimento, al loro merito di credito e alla durata media dei contratti assicurativi in portafoglio. I titoli di capitale sono prevalentemente relativi al settore immobiliare.

Non sono state date deleghe di gestione degli attivi a soggetti terzi.

La gestione separata è certificata dalla BDO Sala Scelsi Farina.

Ulteriori informazioni possono essere tratte dalla lettura dello stesso Regolamento del Fondo.

## Sezione D – Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

### 10) Costi

#### 10.1 Costi a carico diretto del Contraente

La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che derivano da un'eventuale operazione di riscatto o trasferimento.

##### 10.1.1 Costi gravanti sul premio

A copertura delle spese commerciali ed amministrative del contratto, su ogni premio ricorrente versato dal Contraente la Società trattiene:

- un costo fisso, ossia indipendente dall'ammontare del premio stesso, pari a:
  - 30,00 euro nel caso in cui il frazionamento del premio sia annuale;
  - 15,00 euro nel caso di frazionamento semestrale;
  - 4,00 euro nel caso di frazionamento mensile.
- una quota, detta anche caricamento, pari al 5,50%; tale quota viene calcolata sul premio versato al netto del costo fisso.

L'incidenza percentuale dei costi applicati sul premio dipende esclusivamente dall'importo di quest'ultimo e, data la presenza del costo fisso, tale incidenza si riduce tanto maggiore è l'importo del premio. Per una immediata comprensione di come varia l'incidenza dei costi al variare dell'importo di premio, nella tabella I vengono esposte le incidenze percentuali dei costi per alcuni importi di premio.

**Tabella I - Incidenza dei costi per alcuni importi di premi**

Premio (euro)	Incidenza percentuale dei costi
1.300,00	7,68%
1.450,00	7,46%
1.650,00	7,22%
1.900,00	6,99%
2.200,00	6,79%
2.600,00	6,59%
3.100,00	6,41%
3.800,00	6,25%
4.900,00	6,08%
6.400,00	5,94%

Su ogni premio aggiuntivo versato la Società trattiene a copertura delle spese commerciali e amministrative una quota, detta anche caricamento, pari al 5,50% del premio.

La Società si impegna a comunicare il costo gravante sui premi nel Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

### 10.1.2 Costi in caso di riscatto e trasferimento

Sul presente contratto non è prevista l'applicazione di oneri amministrativi in caso di riscatto.

In caso di trasferimento, purché questo non sia richiesto a seguito della modifica delle basi di calcolo della prestazione assicurata, è prevista l'applicazione di oneri amministrativi pari a 50,00 euro.

## 10.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento del Fondo a Gestione Separata

### 10.2.1 Durante la fase di accumulo

Posto che il rendimento attribuito al contratto è pari all'80% del rendimento del Fondo, la quota di quest'ultimo non riconosciuta al contratto si sostanzia in un costo indirettamente a carico del Contraente. L'entità di tale costo può eventualmente ridursi fino ad azzerarsi tanto più il rendimento del Fondo risulti prossimo al minimo garantito su base annua, pari all'1,50%.

### 10.2.2 Durante la fase di erogazione della rendita

Posto che il rendimento attribuito al contratto è pari al minore importo tra il 90% del rendimento del Fondo e il rendimento del Fondo al netto della quota di rendimento minimo trattenuta dalla Società (pari allo 0,50%), la quota di quest'ultimo non riconosciuta al contratto si sostanzia in un costo indirettamente a carico del Contraente. L'entità di tale costo può eventualmente ridursi fino ad azzerarsi tanto più il rendimento del Fondo risulti prossimo al minimo garantito su base annua, pari all'1,00%.

### 10.3 Costi per l'erogazione della rendita

I coefficienti per la determinazione della rendita riportati nella tabella A) allegata alle Condizioni di Polizza sono comprensivi della commissione per spese di erogazione della rendita, pari all'1,25%, costante per tutte le rateazioni della rendita previste dal presente Contratto.

## 11) Misure e modalità di eventuali sconti

Sul presente contratto non sono previsti sconti o riduzioni di premio.

## 12) Regime fiscale

Di seguito vengono illustrati il regime fiscale previsto per i premi e le prestazioni dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

### 12.1 Tassazione del premio

Il premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta a carico dell'Assicurato.

Per la deduzione fiscale dei contributi e dei premi versati alle forme di previdenza, sia complementari (fondi chiusi e fondi pensione aperti di cui agli artt. 3 e 9 del D.Lgs. 124/1993) che individuali (attuati mediante fondi aperti o mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui agli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs.124/1993) è previsto un unico plafond, fissato ad un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e con il massimo di 5.164,57 euro.

Per i "vecchi iscritti", cioè per coloro che alla data del 28 aprile 1993 risultavano iscritti ad un Fondo pensione esistente alla data del 15 novembre 1992, il limite annuo assoluto di deducibilità è maggiorato, per un periodo transitorio di 5 anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle forme pensionistiche complementari e il limite di 5.164,57 euro, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo.

Il plafond è omnicomprensivo, in quanto nello stesso confluiscono i contributi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, i contributi eccedenti il massimale contributivo - stabilito dal D.Lgs. 579/1995, ai sensi dell'art. 2 comma 18 L.335/1995 - e le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza interni. Con esclusivo riferimento ai redditi di lavoro dipendente è previsto che, sempre entro il plafond del 12% del reddito complessivo e comunque con il limite di 5.164,57 euro, la deduzione compete per un importo (contributo del datore di lavoro e del lavoratore) non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive.

I contratti vita previdenziali possono essere stipulati anche da soggetti che non sono titolari di redditi di lavoro o di impresa e, oltre che per se stessi, per le persone fiscalmente a carico nei limiti del loro reddito e senza applicazione del limite percentuale del 12%, ma soltanto di quello in cifra assoluta di 5.164,57 euro e, per la parte eccedente, al contribuente del quale detto soggetto è a carico, fermo restando per il contribuente il plafond sia in cifra percentuale che in cifra assoluta.

Se l'Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

### **12.2 Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo**

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

### **12.3 Regime fiscale delle somme corrisposte**

#### **12.3.1 Prestazioni erogate in forma di rendita**

Le prestazioni erogate dalla Società in forma di rendita:

- per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
- per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi da capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

#### **12.3.2. Prestazioni in capitale**

Le prestazioni erogabili in forma di capitale sono:

- le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lettera h-bis del TUIR, erogate in forma di capitale nei limiti fissati dall'art. 9-ter, comma 1, del D.Lgs. 124/1993;
- il riscatto, anche parziale, della posizione maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 10, comma 1-bis del D.Lgs. 124/1993, consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 124/1993.

Tali prestazioni sono tassate separatamente in due momenti:

- in via provvisoria, in sede di erogazione da parte della Società, con i criteri previsti ai fini dell'imposizione del TFR;
- in via definitiva da parte degli uffici finanziari, con conseguente conguaglio sulla base dell'aliquota media di imposta dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del capitale.

Se la prestazione erogata in capitale non è superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, l'imposta verrà

applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nel corso della durata contrattuale e dei premi eventualmente non dedotti. Questa disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto successivo al decesso dell'Assicurato oppure quando l'importo annuo della prestazione ottenibile in forma di rendita risulta inferiore a quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge. Le prestazioni liquidate in caso del suddetto riscatto per decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni (art. 1920 c.c.).

Se la prestazione erogata in capitale è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei premi non dedotti.

Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica, costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e viene considerato al netto della parte corrispondente ai premi non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta.

Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D.Lgs. 124/1993 è esente da ogni onere fiscale.

## Sezione E – Altre informazioni sul contratto

### 13) Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto viene stipulato dall'Assicurato con la firma della proposta/polizza contenente i dati e le dichiarazioni ivi richieste ed il contestuale pagamento del premio pattuito. Fintantoché l'Assicurato non abbia provveduto a corrispondere il premio, il documento sottoscritto rappresenta una proposta di contratto e pertanto non è garantita alcuna prestazione. Dal momento in cui l'Assicurato abbia provveduto a corrispondere il primo dei premi pattuiti e l'avvenuto pagamento sia riportato, a cura dell'incaricato dalla Società, sulla proposta/polizza sottoscritta, tutte le garanzie vengono attivate immediatamente a partire dalla data di decorrenza. La Società invierà successivamente all'Assicurato comunicazione scritta di accettazione della proposta/polizza e del numero definitivo assegnato a quest'ultima.

### 14) Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- *recesso da parte dell'Assicurato*: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo punto 16);
- *trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o collettiva*;
- *riscatto totale*;
- *decesso dell'Assicurato*: sia nel corso della fase di accumulo, in questo caso verrà liquidato il valore di riscatto agli eredi, sia nel corso della fase di erogazione della rendita a meno che non sia stata richiesta la rendita su due teste e la testa superstite sia ancora in vita;
- *liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale*.

### 14.1 – Interruzione del pagamento dei premi

Nel caso in cui l'Assicurato interrompa il pagamento dei premi pattuiti il contratto resta in vigore, fino al raggiungimento dei requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento della prestazione previdenziale, per le prestazioni maturate sino a quel momento.

L'interruzione del pagamento dei premi non comporta alcuna penale né onere; in ogni caso l'Assicurato può ripristinare il versamento dei premi mediante semplice richiesta scritta.

Nel caso in cui sia stata sottoscritta anche l'assicurazione temporanea caso morte, gli effetti della sospensione del pagamento dei premi e le modalità per l'eventuale riattivazione sono regolamentati nelle apposite condizioni.

### 14.2 – Trasferimento della posizione individuale

Trascorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto, l'Assicurato ha il diritto di trasferire l'intera posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica individuale o complementare.

Tale termine non si applica nel caso in cui l'Assicurato trasferisca la propria posizione presso un fondo pensione cui acceda a seguito del cambio dell'attività lavorativa.

In tal caso la Società provvede, entro il termine previsto dal D.Lgs. 124/1993, a trasferire alla forma previdenziale di destinazione, un importo pari al valore di riscatto totale maturato alla data della richiesta di trasferimento, dedotti gli oneri amministrativi di cui al precedente punto 10.1.2.

### 14.3 – Riscatto

L'Assicurato durante la fase di accumulo può, nei casi previsti dal D.Lgs. 124/1993 e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, riscattare sia totalmente che parzialmente il contratto. Il riscatto, anche parziale, può essere esercitato non prima che siano trascorsi almeno otto anni dalla data di decorrenza del contratto; resta ferma la facoltà di riscatto immediato nel caso di cessazione di ogni attività lavorativa da parte dell'Assicurato.

Il valore di riscatto totale si determina moltiplicando la rendita assicurata e rivalutata sino al momento della richiesta, per il coefficiente riportato nella tabella A) allegata alle Condizioni di Polizza, riferito al sesso, all'età pensionabile e all'anno di nascita dell'Assicurato.

Il valore di riscatto parziale si determina con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ed il contratto rimane in vigore per la prestazione assicurata residua. Il riscatto parziale può essere richiesto a condizione che l'importo da liquidare sia almeno pari a 2.000,00 euro e il capitale che residua al termine dell'operazione sia almeno pari a 2.500,00 euro.

A richiesta dell'Assicurato, da inoltrare alla:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti, Via Caldera 21, 20153 Milano  
Tel. 02/40.91.81.05 – Fax: 02/48.20.47.37  
E-Mail: [servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it)

la Società fornirà, non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato a quel momento.

Nel corso della fase di erogazione della rendita il contratto non è riscattabile.

#### **14.4 - Decesso dell'Assicurato**

Nel caso in cui l'Assicurato deceda durante la fase di accumulo la Società corrisponderà agli eredi un importo ottenuto moltiplicando la prestazione assicurata maturata alla data del decesso per il coefficiente riportato nella tabella A), allegata alle Condizioni di Polizza, riferito al sesso, all'età pensionabile e all'anno di nascita dell'Assicurato.

Il rischio morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

### **15) Revoca della proposta**

Nella fase che precede la conclusione del contratto, l'Assicurato ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della proposta, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita - Via Caldera 21 - 20153 Milano.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

### **16) Diritto di recesso**

L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con le medesime modalità indicate al precedente punto 15).

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando la rata di premio dovuta al perfezionamento è stata versata e l'Assicurato ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, l'originale di polizza sottoscritto dalla medesima.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna della polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrisposto.

### **17) Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni**

Il pagamento da parte della Società del valore di riscatto e delle prestazioni alla scadenza, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari, elencati per i vari casi all'articolo 16 delle Condizioni di Polizza. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

La data in cui la richiesta di liquidazione viene consegnata alla Società completa di tutti i

documenti necessari è la data presa in considerazione nei procedimenti di calcolo dell'importo di riscatto e trasferimento illustrati ai precedenti punti 14.2 e 14.3.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Società a favore degli aventi diritto tramite l'Agenzia in cui il contratto è stato stipulato oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.

### **18) Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

### **19) Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana.

### **20) Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la liquidazione delle prestazioni devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti, Via Caldera 21, 20153 Milano  
Tel. 02/40.91.81.05 – Fax: 02/48.20.47.37  
E-Mail: servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel. 06/421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **21) Ulteriore informativa disponibile**

A disposizione della clientela la Società ha predisposto sul sito internet [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) diverse sezioni informative. In particolare tra queste possono essere consultate le pagine in cui sono riportati i rendimenti del Fondo Vittoria Rendimento Mensile dichiarati di mese in mese dalla Società, il rendiconto annuale del Fondo e il prospetto della composizione di quest'ultimo.

La Società inoltre, nella fase che precede la sottoscrizione del contratto, si impegna a consegnare al Contraente che ne faccia richiesta l'ultimo rendiconto annuale e l'ultimo prospetto riportante la composizione del Fondo.

### **22) Informativa in corso di contratto**

#### **22.1 Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque

modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla sezione A.

## 22.2 Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

In ogni caso la Società si impegna a comunicare, almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza del contratto e a mezzo raccomandata A.R., le variazioni che intende apportare alla base demografica. Qualora l'Assicurato non intenda accettare le modifiche della base demografica dovrà comunicarlo a mezzo raccomandata A.R. alla Società entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra; nella raccomandata l'Assicurato dovrà anche indicare se intende interrompere il versamento dei premi, conservando la prestazione assicurativa maturata, oppure se intende trasferire la propria posizione assicurativa ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto.

## 22.3 Informativa annuale

Annualmente, entro sessanta giorni da ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, la Società comunicherà per iscritto al Contraente:

- il totale dei premi versati dalla data di perfezionamento del contratto fino a quella della precedente informativa annuale;
- l'ammontare della prestazione rivalutata alla data della precedente informativa annuale;
- il dettaglio delle rate di premio corrisposte nel corso dell'ultima annualità contrattuale con l'evidenza di quelle il cui pagamento eventualmente risulti in arretrato;
- il rendimento ottenuto dal Fondo in riferimento al mese della ricorrenza anniversaria e l'aliquota di partecipazione riconosciuta;
- il rendimento attribuito al contratto a tale data e la misura di rivalutazione applicata;
- l'ammontare della prestazione rivalutata alla ricorrenza anniversaria;
- il valore del capitale ridotto maturato alla ricorrenza anniversaria;
- il valore di riscatto e di trasferimento maturato alla ricorrenza anniversaria.

## 22.4 Informativa alla scadenza

Almeno sessanta giorni prima del termine della fase di accumulo la Società invierà al Contraente una comunicazione scritta, analoga a quella illustrata al precedente punto 22.3, in cui, nell'ipotesi che le eventuali rate di premio ancora non scadute vengano correttamente corrisposte, si anticipa l'ammontare della prestazione lorda liquidabile alla scadenza e si illustrano le possibili opzioni esercitabili da parte del Contraente.

## 23) Comunicazioni dall'Assicurato alla Società

L'Assicurato, o il Contraente nel caso sia persona diversa, che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, può comunicare alla Società (entro il 30 settembre

dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

In mancanza di comunicazioni entro il suddetto termine, la Società considererà i versamenti effettuati come interamente dedotti nei limiti della normativa fiscale vigente.


L'Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

In casi di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 10, comma 1 (cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione) del D.Lgs. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale prevista dalle Condizioni di Polizza, attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla legge.

---

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato  
Roberto Guarena



## Premessa

Il presente contratto costituisce una Forma Pensionistica Individuale ai sensi dell'art. 9 ter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Le presenti condizioni di polizza sono state comunicate da Vittoria Assicurazioni alla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP), come previsto dalla normativa di legge.

## Articolo 1 - Prestazioni

Con il presente contratto la Società, a fronte del pagamento di una serie di premi ricorrenti e di eventuali premi aggiuntivi, assume l'obbligo di corrispondere all'Assicurato, al termine della fase di accumulo, la prestazione pensionistica maturata a tale epoca. La prestazione pensionistica sarà erogata in forma di rendita vitalizia; l'Assicurato ha tuttavia la facoltà di optare per la liquidazione della prestazione in forma di capitale, nel limite del 50% della somma maturata, con conseguente riduzione della prestazione in rendita. La prestazione assicurata viene rivalutata annualmente con le modalità stabilite al successivo art. 8.

Il presente contratto riconosce inoltre all'Assicurato il diritto di:

- trasferire la propria posizione individuale, così come regolato al successivo art. 12;
- riscattare totalmente o parzialmente il contratto, così come regolato al successivo art. 11.

In caso di decesso dell'Assicurato, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, il capitale maturato viene riscattato dagli eredi secondo quanto previsto al successivo art. 10.

## Articolo 2 - Entrata in vigore del contratto

Il contratto entra in vigore immediatamente, ma non prima della data di decorrenza, con la sottoscrizione della polizza ed il contestuale pagamento del premio di perfezionamento.

## Articolo 3 - Facoltà di revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, l'Assicurato ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere. L'esercizio della facoltà di revoca richiede da parte dell'Assicurato apposita comunicazione scritta alla Società. Quest'ultima entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rimborsa all'Assicurato il premio eventualmente corrisposto.

## Articolo 4 - Diritto di recesso dal contratto

L'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando il premio pattuito è stato versato e il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, ha ricevuto l'originale di polizza sottoscritto dalla medesima.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa all'Assicurato il premio versato, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

## Articolo 5 - Pagamento dei premi

Le prestazioni vengono assicurate a fronte del pagamento di una successione di premi ricorrenti il cui ammontare annuo, stabilito in misura fissa all'atto della sottoscrizione della proposta e comunque in misura non inferiore a 1.300,00 euro, può successivamente essere variato.

La variazione può essere richiesta esclusivamente dal 1° settembre al 15 dicembre di ogni anno con effetto dal primo premio in pagamento nell'anno solare successivo.

Alla ricorrenza annuale della data di decorrenza purché in regola con i versamenti annuali, semestrali o mensili, l'Assicurato ha la facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi occasionali, di importo minimo pari a 500,00 euro, che si cumulano con quelli ricorrenti.

Il premio ricorrente può essere frazionato, senza costi aggiuntivi, in rate semestrali o, nel solo caso in cui il pagamento avvenga tramite addebito permanente sul C/C dell'Assicurato, anche in rate mensili.

Il premio deve essere corrisposto alle scadenze pattuite presso l'Agenzia Generale che amministra il contratto dietro quietanze emesse dalla Società. Sono consentite diverse modalità di pagamento quali, ad esempio, assegno bancario o circolare non trasferibile intestato all'Agenzia Generale, il bonifico bancario oppure in contanti nei limiti previsti dalla normativa in vigore e solo per frazionamenti del pagamento del premio annuali o semestrali. In caso di bonifico bancario o di addebito permanente sul C/C dell'Assicurato il buon fine dell'addebito sul conto corrente dell'assicurato sostituisce l'emissione della quietanza.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio dell'Assicurato.

## Articolo 6 – Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione

L'Assicurato ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto senza ulteriori versamenti. In tal caso il contratto rimane in vigore per le prestazioni maturate sino a quel momento.

La sospensione del pagamento dei premi non comporta alcuna penale od onere.

In ogni caso l'Assicurato può ripristinare il versamento dei premi a seguito di semplice richiesta scritta.

## Articolo 7 - Prestazione assicurata: la rendita

L'Assicurato può chiedere la corresponsione della rendita assicurata a condizione di avere maturato i requisiti di accesso previsti dal Decreto. La data stabilita deve pertanto essere compresa nell'intervallo temporale entro il quale, ai sensi del Decreto, maturano tali requisiti.

L'eventuale insussistenza a detta data di tali requisiti, determina automaticamente lo spostamento della data stabilita al momento in cui l'Assicurato matura i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

In ogni caso l'Assicurato può anticipare il termine inizialmente fissato quale data stabilita qualora maturi i requisiti di accesso alle prestazioni prima di tale termine.

La rendita assicurata al termine della fase di accumulo è determinata in funzione sia dei premi ricorrenti che dei premi unici aggiuntivi versati nel corso della durata contrattuale.

La durata del contratto è determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto e dell'età pensionabile e viene indicata dall'Assicurato al momento della sottoscrizione proposta. Tuttavia l'Assicurato, una volta che abbia raggiunto l'età pensionabile per vecchiaia, ha la facoltà di prorogare il differimento per una durata non superiore a cinque anni.

Ciascun premio, al netto dei costi di seguito indicati, consente l'acquisizione di una quota di rendita assicurata al termine del differimento.

Il contratto prevede i seguenti costi:

- su ogni premio ricorrente versato dall'Assicurato viene trattenuto un costo fisso pari a 30,00 euro se il premio è versato annualmente, 15,00 euro se versato semestralmente e 4,00 euro se versato mensilmente, oltre ad una commissione del 5,50% calcolata sul premio al netto del costo fisso;
- su ogni premio aggiuntivo la Società preleverà una commissione pari al 5,50%.

L'importo della quota di rendita acquisibile con ciascun premio si ottiene dividendo l'importo del versamento effettuato, al netto dei costi indicati al capoverso precedente, per il coefficiente riportato nella tabella A) allegata alle presenti Condizioni, riferito al sesso, all'età pensionabile e all'anno di nascita dell'Assicurato.

Le quote di rendita acquisite con il versamento di ogni premio vanno a costituire, assieme alla rendita già acquisita ed alle rivalutazioni riconosciute sino a quel momento, la rendita vitalizia complessivamente assicurata.

La rendita liquidabile alla data di pensionamento è pari alla rendita maturata a tale data, determinata con le seguenti modalità:

- a) se l'età dell'Assicurato coincide con il 65° anno di età per gli uomini o al 60° anno per le donne, è uguale alla rendita assicurata a tale data;
- b) se l'età dell'Assicurato non coincide con il 65° anno di età per gli uomini o al 60° anno di età per le donne, si ottiene dividendo la rendita assicurata e rivalutata sino al momento della richiesta della pensione, per il coefficiente riportato nella Tabella B) allegata, determinato in funzione del sesso, dell'anno di nascita e dell'età dell'Assicurato alla stipula del contratto, espressa in anni e mesi compiuti.

La rendita vitalizia viene erogata in rate mensili posticipate e pertanto la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione.

E' data facoltà all'Assicurato di chiedere, almeno 60 giorni prima del pensionamento, la modifica della rateazione della rendita da mensile a trimestrale, semestrale e annuale applicando i coefficienti sottrattivi indicati nella Tabella A).

L'erogazione della rendita cessa con il pagamento della rata precedente la morte dell'Assicurato o, in caso di rendita reversibile, la morte della testa superstite.

La rendita in corso di godimento non può essere riscattata.

Il pagamento della rendita viene eseguito tramite l'Agenzia oppure, su richiesta dell'Assicurato, mediante bonifico bancario alla scadenza di ciascuna rata convenuta. L'Assicurato dovrà in questo caso dare comunicazione alla Società del conto corrente e delle relative coordinate bancarie (CIN - ABI - CAB) sul quale accreditare gli importi.

In caso di variazioni l'Assicurato dovrà darne comunicazione scritta alla Società.

## **Articolo 8 - Rendimento finanziario attribuito al contratto - Clausola di rivalutazione**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di contratti di assicurazione sui quali la Società riconosce un rendimento finanziario. Ai fini di tale riconoscimento la Società gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

### **a) Rendimento ottenuto**

La Società dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della data di decorrenza, il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento che fa riferimento ai dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente tale ricorrenza anniversaria.

### **b) Rendimento attribuito**

#### Fase di accumulo

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito un rendimento pari al rendimento ottenuto di cui alla precedente lettera a) moltiplicato per un'aliquota di partecipazione non inferiore all'80%.

#### Fase di erogazione della rendita

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito un rendimento pari al minore tra:

- il rendimento ottenuto di cui alla precedente lettera a) moltiplicato per un'aliquota di partecipazione non inferiore al 90%;
- il rendimento di cui alla precedente lettera a) al netto della quota di rendimento trattenuta dalla Società, pari allo 0,50%.

### **c) Misura di rivalutazione**

Il capitale garantito viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento attribuito di cui alla precedente lettera b). Durante la fase di accumulo viene comunque garantita una misura di rivalutazione minima pari all'1,50% su base annua; nel corso della fase di erogazione della rendita viene garantita una misura di rivalutazione minima pari all'1,00% su base annua.

#### d) Rivalutazione della prestazione assicurata

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la prestazione assicurata viene rivalutata con le seguenti modalità:

- rivalutazione della rendita nella fase di accumulo: la rendita assicurata viene rivalutata sommando alla rendita rivalutata all'anniversario precedente l'importo ottenuto moltiplicando quest'ultima per la misura di rivalutazione di cui alla lettera c) e sottraendo le eventuali imposte gravanti sui rendimenti (pari all'11%). Le quote di rendita acquisite con i versamenti effettuati nel corso dell'anno verranno rivalutate applicando la stessa misura di rivalutazione limitatamente al periodo intercorrente tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione e sottraendo al risultato così ottenuto le imposte gravanti sui rendimenti;
- rivalutazione della rendita nella fase di erogazione: la rendita assicurata viene rivalutata sommando alla rendita assicurata all'anniversario precedente, l'importo ottenuto moltiplicando quest'ultima per la misura di rivalutazione di cui alla lettera c);
- rivalutazione della rendita in corso d'anno: ai fini della determinazione del capitale liquidabile in caso di decesso e del valore di riscatto/trasferimento del contratto, la rendita assicurata in qualsiasi momento della durata contrattuale sarà pari alla somma della rendita assicurata alla data dell'ultima rivalutazione e della rendita acquisita con eventuali versamenti successivi a tale data, ciascuna rivalutata sulla base dell'ultima misura di rivalutazione riconosciuta di cui al precedente punto c) e al netto delle imposte gravanti sui rendimenti. Tale misura sarà applicata:
  - relativamente alla rendita assicurata alla data dell'ultima rivalutazione, per il periodo intercorrente tra tale data e la data di liquidazione;
  - relativamente alle eventuali quote di rendita acquisite successivamente all'ultima rivalutazione, per il periodo intercorrente tra la data di versamento del relativo premio e la data di liquidazione.

#### Articolo 9 – Basi di calcolo per la determinazione dei coefficienti e relative prestazioni

Tutti i coefficienti richiamati nel presente contratto e utilizzati ai fini del calcolo delle prestazioni, sono stati determinati sulla base delle seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

- ipotesi demografica (fase di erogazione della rendita): le probabilità di sopravvivenza, differenziate per sesso e per anno di nascita, sono calcolate con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione italiana, proiettata e selezionata, denominata "RG 48";
- finanziaria: viene adottato un tasso di interesse annuo composto posticipato dello 0%.

In considerazione dell'orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proietta il contratto, la Società si riserva la facoltà di rideterminare le basi demografiche. Tale rideterminazione avverrà a condizione che:

- siano trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto;
- la rideterminazione della rendita non avvenga nei tre anni antecedenti la fase di erogazione della stessa;
- non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita;

- si verifichi una variazione di almeno il 2% riferita alla speranza di vita media a 65 anni riportata nell'"Annuario Statistico Italiano" redatto dall'ISTAT e pubblicato nell'anno precedente a quello in cui si effettua la rideterminazione.

I coefficienti per la determinazione della rendita iniziale derivanti dalla modifica della base demografica sono ottenuti moltiplicando i coefficienti della tabella A) per il rapporto esistente tra la speranza di vita a 65 anni pubblicata dall'ISTAT e quella indicata in polizza. I coefficienti così ottenuti sostituiscono quelli riportati nella tabella A) fermo restando il criterio del calcolo della rendita di cui all'art. 7.

Con la modifica della tabella A) si modifica altresì la speranza di vita che ha determinato la variazione dei coefficienti.

Le modifiche vanno applicate anche alle quote di rendita acquisite con i premi già versati e potranno portare ad una diminuzione della rendita assicurata.

## Articolo 10 – Somma liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima di avere raggiunto l'età pensionabile, la Società corrisponderà agli eredi un importo ottenuto moltiplicando la rendita complessiva maturata alla data del decesso per il coefficiente riportato nella tabella A) allegata, riferito al sesso, all'età pensionabile e all'anno di nascita dell'Assicurato.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

La liquidazione di tale prestazione comporta la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta.

## Articolo 11 - Riscatto

L'Assicurato, durante il periodo di differimento, può riscattare la polizza, sia totalmente che parzialmente, nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate può essere esercitato non prima che siano trascorsi otto anni dalla data di decorrenza del contratto. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche maturati dall'Assicurato per i quali l'interessato non abbia esercitato il diritto di riscatto.

Resta ferma la facoltà di riscatto, in qualsiasi momento, nel caso di cessazione di ogni attività lavorativa da parte dell'Assicurato.

Il valore di riscatto totale si determina moltiplicando la rendita maturata e rivalutata sino al momento della richiesta per il coefficiente riportato nella Tabella A) allegata, riferito al sesso, all'età pensionabile e all'anno di nascita dell'Assicurato.

Il valore del riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale; a seguito del riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la rendita assicurata residua.

Il riscatto parziale può essere richiesto a condizione che l'importo da liquidare sia almeno pari a 2.000,00 euro e sempre che il capitale maturato residuo sia almeno pari a 2.500,00 euro.

La rendita assicurata in corso di erogazione non può essere riscattata.

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta.

## Articolo 12 – Trasferimento da/ad altre forme pensionistiche

Il trasferimento da altre forme pensionistiche individuali potrà avvenire mediante versamento aggiuntivo su un contratto preesistente, o su un contratto contestualmente stipulato presso la Società, e comporta l'applicazione dei costi di cui all'art. 7.

Trascorsi tre anni dalla stipulazione del presente contratto, l'Assicurato ha il diritto di trasferire l'intera posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica individuale o complementare. Tale termine non si applica nel caso in cui l'Assicurato intenda trasferire la propria posizione presso un fondo pensione cui acceda a seguito del cambio dell'attività lavorativa.

In tal caso la Società provvede, entro il termine previsto dal Decreto, a trasferire alla forma previdenziale di destinazione, un importo pari al valore di riscatto totale maturato alla data della richiesta di trasferimento, dedotto l'importo di 50,00 euro per spese amministrative.

## Articolo 13 - Opzioni esercitabili al termine della fase di accumulo

L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, almeno 60 giorni prima della data di pensionamento:

- il prolungamento dell'assicurazione non oltre i 5 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile, secondo quanto previsto dal Decreto. In mancanza della richiesta di prolungamento, la Società provvederà alla data di scadenza prevista, coincidente con il termine della fase di accumulo, al pagamento della prestazione assicurata. Il differimento dell'erogazione della rendita comporta, senza alcun onere, il ricalcolo della stessa in funzione della nuova età dell'Assicurato dalla quale inizia la corresponsione. In caso di differimento è facoltà dell'Assicurato continuare il versamento dei premi con i quali acquisire ulteriori quote di rendita;
- la liquidazione delle prestazioni assicurate sotto forma di capitale. Tale prestazione, così come previsto dal Decreto, può essere chiesta per un importo ottenuto convertendo in capitale una parte (non superiore al 50%) della rendita liquidabile. Il corrispondente capitale di opzione si ottiene moltiplicando l'importo della rendita da convertire per il coefficiente riportato nella tabella A) riferito all'età dell'Assicurato, in anni e mesi compiuti, al sesso e all'anno di nascita dell'Assicurato. Tale limite non sussiste se il 50% dell'importo annuo della rendita vitalizia liquidabile risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale minimo di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e pertanto l'Assicurato ha la possibilità di ottenere l'intera prestazione in capitale;
- la conversione della rendita vitalizia percepibile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato designato, in una rendita vitalizia su due teste, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite. I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione saranno comunicati entro 30 giorni dalla data della richiesta di opzione.

## Articolo 14 - Cessione, pegno e vincolo

La prestazione prevista dal presente contratto non può essere fatta oggetto di pegno, vincolo o cessione.

## Articolo 15 – Beneficiari

Il beneficiario della prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza è l'Assicurato stesso.

I beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile sono gli eredi legittimi.

## Articolo 16 – Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni, o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, e allegando i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita, Via Caldera n. 21, 20153 Milano.

Ai fini del calcolo del valore di riscatto e di trasferimento come data di richiesta di liquidazione viene considerata la data in cui quest'ultima è stata consegnata alla Società completa di tutta la documentazione necessaria.

La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse. Il pagamento viene effettuato tramite l'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.

### a) Liquidazioni per riscatto

Alla richiesta di riscatto sottoscritta dall'Assicurato vanno allegati i seguenti documenti:

- originale di polizza, o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove si dichiara di avere i requisiti per ottenere la liquidazione richiesta;
- valida certificazione comprovante la motivazione della richiesta;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'Assicurato.

### b) Liquidazioni per riscatto a seguito del decesso dell'Assicurato

La richiesta di riscatto a seguito di decesso dell'Assicurato viene effettuata dagli eredi legittimi allegando i seguenti documenti:

- originale di polizza, o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente anche l'indicazione che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornire copia autentica di quest'ultimo;
- qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea a identificare gli eredi legittimi;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci.

### c) Liquidazione della rendita assicurata al termine della fase di accumulo

La richiesta di liquidazione al termine della fase di accumulo contrattuale viene effettuata dall'Assicurato allegando i seguenti documenti:

- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato all'Ente gestore, nel regime obbligatorio, della prestazione per vecchiaia per la liquidazione della stessa;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove si dichiara la cessazione dell'attività lavorativa;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'Assicurato.

### Articolo 17 - Foro Competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (ai sensi dell'articolo 1469 bis, secondo comma, del Codice Civile).



## Tabella A)

### Coefficienti per il calcolo della Rendita Iniziale acquisita con ciascun versamento

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età	Anno di nascita	Correzione da apportare all'età
Fino al 1941	1	Fino al 1943	1
dal 1942 al 1951	0	dal 1944 al 1950	0
dal 1952 al 1965	-1	dal 1951 al 1964	-1
dal 1966 in poi	-2	dal 1965 in poi	-2

Età dopo aver applicato la correzione	Coefficienti sesso maschile	Età dopo aver applicato la correzione	Coefficienti sesso femminile
63	21,597641	58	30,866150
64	20,710377	59	29,895237
65	19,831572	60	28,925148
66	18,961927	61	27,956800
67	18,102173	62	26,990402

### Coefficienti sottrattivi da applicare a quelli soprariportati per ottenere una rendita pagabile in rate trimestrali, semestrali o annuali

Rateazione della rendita	Coefficiente sottrattivo
Trimestrale	0,084375
Semestrale	0,210938
Annuale	0,464063

## Tabella B)

41 pag.  
di 52

T  
A  
B  
E  
L  
L  
A  
  
B

Coefficienti divisori della rendita assicurata, percepibile al 65° anno di età per il sesso maschile, per ottenere la corrispondente rendita erogabile ad età differente

Maschi	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età
Fino al 1941	1
dal 1942 al 1951	0
dal 1952 al 1965	-1
dal 1966 in poi	-2

Sesso Maschile					
Età effettiva di corresponsione della rendita	Età al termine stabilita all'ingresso in assicurazione				
	63	64	65	66	67
55	1,338777	1,396132	1,457999	1,524867	1,597290
56	1,295590	1,351095	1,410967	1,475677	1,545764
57	1,252664	1,306330	1,364218	1,426785	1,494550
58	1,209996	1,261834	1,317750	1,378185	1,443642
59	1,167551	1,217571	1,271525	1,329841	1,393001
60	1,125258	1,173466	1,225467	1,281670	1,342542
61	1,083204	1,129610	1,179667	1,233770	1,292367
62	1,041441	1,086058	1,134185	1,186202	1,242540
63	1,000000	1,042842	1,089053	1,139000	1,193097
64	0,958918	1,000000	1,044313	1,092208	1,144082
65	0,918229	0,957567	1,000000	1,045863	1,095535
66	0,877963	0,915576	0,956148	1,000000	1,047495
67	0,838155	0,874063	0,912796	0,954659	1,000000
68	0,798850	0,833074	0,869990	0,909890	0,953105
69	0,760102	0,792666	0,827792	0,865756	0,906875
70	0,721968	0,752899	0,786262	0,822322	0,861378
71	0,684509	0,713834	0,745466	0,779656	0,816685
72	0,647785	0,675537	0,705473	0,737828	0,772870

TAR.  
331P

Per età non intere di corresponsione della rendita occorre interpolare linearmente i coefficienti in funzione dell'età effettiva di percepimento della rendita calcolata in anni e mesi.

## Tabella B)

Coefficienti divisori della rendita assicurata, percepibile al 65° anno di età per il sesso femminile, per ottenere la corrispondente rendita erogabile ad età differente

Femmine	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età
Fino al 1943	1
dal 1944 al 1950	0
dal 1951 al 1964	-1
dal 1965 in poi	-2

Sesso Femminile					
Età effettiva di corresponsione della rendita	Età al termine stabilita all'ingresso in assicurazione				
	58	59	60	61	627
50	1,252120	1,292785	1,336142	1,382423	1,431921
51	1,220591	1,260232	1,302498	1,347613	1,395865
52	1,189061	1,227679	1,268852	1,312802	1,359807
53	1,157532	1,195126	1,235208	1,277992	1,323751
54	1,126008	1,162578	1,201568	1,243187	1,287700
55	1,094489	1,130035	1,167934	1,208388	1,251654
56	1,062979	1,097502	1,134310	1,173599	1,215620
57	1,031481	1,064980	1,100698	1,138823	1,179599
58	1,000000	1,032477	1,067104	1,104066	1,143597
59	0,968544	1,000000	1,033538	1,069337	1,107625
60	0,937116	0,967550	1,000000	1,034637	1,071683
61	0,905743	0,935159	0,966522	1,000000	1,035805
62	0,874434	0,902833	0,933112	0,965432	1,000000
63	0,843198	0,870582	0,899780	0,930946	0,964279
64	0,812049	0,838422	0,866541	0,896555	0,928657
65	0,781001	0,806366	0,833410	0,862277	0,893151
66	0,750071	0,774432	0,800404	0,828128	0,857780
67	0,719275	0,742635	0,767542	0,794127	0,822561

Per età non intere di corresponsione della rendita occorre interpolare linearmente i coefficienti in funzione dell'età effettiva di percepimento della rendita calcolata in anni e mesi.

# Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile

- 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Vittoria Rendimento Mensile".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile.

La gestione del Fondo Vittoria Rendimento Mensile è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con le circolari n. 71 del 26/3/1987 e n. 278 del 23/7/1996, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2 La gestione del Fondo Vittoria Rendimento Mensile è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo Vittoria Rendimento Mensile al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo Vittoria Rendimento Mensile, il rendimento annuale del Fondo e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Il periodo oggetto di certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

- 3 Il rendimento di periodo del Fondo viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del Fondo Vittoria Rendimento Mensile di quel periodo al valore medio del Fondo Vittoria Rendimento Mensile nello stesso periodo.

Per risultato finanziario del Fondo Vittoria Rendimento Mensile si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo, per la quota di competenza del Fondo Vittoria Rendimento Mensile al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di libro delle corrispondenti attività del Fondo Vittoria Rendimento Mensile; il valore di assegnazione delle attività alla gestione speciale è rappresentato dal prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e dal valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del Fondo Vittoria Rendimento Mensile nel periodo considerato, si intende la giacenza media delle attività assegnate alla gestione speciale determinate sulla base della media aritmetica ponderata delle stesse utilizzando quali pesi il numero dei giorni di effettiva assegnazione nel periodo.

- 4 La Società si riserva di apportare al punto 3. di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti all'attuale legislazione fiscale.

## Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

### **Anno commerciale**

È la convenzione in base alla quale i periodi inferiori l'anno sono calcolati considerando l'anno composto di 360 giorni e tutti i mesi composti di 30 giorni.

### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del Contratto.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Basi di calcolo dei coefficienti**

Sono le ipotesi, sia di natura demografica che finanziaria, utilizzate per determinare i coefficienti utilizzati per il calcolo delle quote di prestazione pensionistica acquistate con ciascun premio versato.

### **Beneficiari**

Sono le persone fisiche che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni assicurate al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Nel presente contratto Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della fase di accumulo sono gli eredi legittimi; Beneficiario nella fase di erogazione della prestazione è l'Assicurato.

### **Cessione**

È la possibilità data all'Assicurato di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.

### **Coefficienti**

Esprimono il numero di rate di rendita che, sulla scorta delle basi di calcolo adottate, la Società si attende di dover erogare all'Assicurato.

### **Conclusione del contratto**

È l'atto che esprime l'accettazione da parte della Società della proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L'accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell'originale di polizza sottoscritta dalla medesima.

### **Condizioni di Polizza**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **Conflitto di interesse**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

### **Costi gravanti sul premio**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

### **Data di decorrenza**

È la data d'inizio del contratto e, sempre che il premio sia stato regolarmente corrisposto, dalla quale decorre l'efficacia del contratto.

### **Decreto**

È il decreto legislativo del 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Durata contrattuale**

È il periodo durante il quale il contratto ha piena efficacia.

### **Fascicolo informativo**

l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza
- Glossario
- Moduli amministrativi
- Proposta

### **Fondo (o Fondo a Gestione Separata)**

E' una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l'ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Rendimento Mensile.

### **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **Nota Informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del Contratto.

### **Opzioni**

Sono le diverse scelte esercitabili dal Contraente al termine della fase di accumulo.

### **Pegno**

È l'atto mediante il quale la polizza viene data in pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla polizza o su appendice.

### **Premio**

È la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto.

### **Prestazione previdenziale assicurata (Rendita)**

È la somma delle quote di rendita acquistate con ciascun versamento effettuato, ciascuna incrementata delle rivalutazioni di volta in volta riconosciute al contratto.

### **Polizza**

È il documento che comprova l'esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal semplice di polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta di polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.

### **Proposta**

È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente, in qualità di Proponente, di stipulare il contratto ed in cui vengono raccolti i dati necessari per l'emissione di quest'ultimo.

### **Recesso**

Consiste nella facoltà del Contraente di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

### **Revoca della proposta**

È la possibilità del Contraente di annullare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

### **Ricorrenza anniversaria**

È la data coincidente con un anniversario della data di decorrenza della polizza.

### **Riscatto parziale**

È la facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto.

### **Riscatto totale**

È la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Polizza.

### **Riserva Matematica**

È l'importo che la Società costituisce accantonando parte del premio versato per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.

### **Scheda Sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento e i costi.

**Società**

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

**Speranza di vita media**

È il numero di anni che l'Assicurato, in base all'età raggiunta, si presume possa ancora rimanere in vita.

**Tasso minimo garantito**

È il tasso di interesse annuo minimo che la Società si impegna a riconoscere nel calcolo delle prestazioni contrattuali.

**Trasferimento**

E' la facoltà dell'Assicurato di estinguere anticipatamente il contratto trasferendo quanto maturato ad altra forma previdenziale.





## Vittoria Formula Pensione Più – Forma Pensionistica Individuale

### RICHIESTA DI VARIAZIONE CONTRATTUALE

Agenzia \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Polizza n. \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome

Nato a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a: \_\_\_\_\_  
Indirizzo Comune Prov. C.A.P.

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

In qualità di Assicurato della polizza sopra indicata, in base alle Condizioni di Polizza, chiedo di dare corso alle seguenti variazioni contrattuali:

**A** **Modifica dell'indirizzo di residenza**, che deve intendersi variato come segue:

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_ Recapito telefonico: \_\_\_\_\_

**B** **Modifica del piano di versamenti**, prendendo atto che la Società garantisce l'efficacia della presente modifica non prima dei sessanta giorni successivi al ricevimento della presente richiesta:

**B1** Sospensione dei versamenti a partire dalla rata del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**B2** Riattivazione dei versamenti a partire dalla rata del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

per un importo di euro \_\_\_\_\_ da corrispondere con frequenza \_\_\_\_\_;

**B3** Modifica dell'attuale periodicità delle rate con versamenti in frequenza \_\_\_\_\_

a partire dalla rata del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_;

**B4** Modifica dell'importo dei versamenti in euro \_\_\_\_\_ a partire dalla rata del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_;

**L'Assicurato**

Data, \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

(Spazio riservato all'Agenzia)

L'AGENTE \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 La informiamo che i dati personali conferiti con il presente modulo verranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A. esclusivamente allo scopo di provvedere a dare corso alla richiesta da Lei inoltrata.





## Vittoria Formula Pensione Più – Forma Pensionistica Individuale

### RICHIESTA DI RISCATTO

Agenzia \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Polizza n. \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome

Nato a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a: \_\_\_\_\_  
Indirizzo Comune Prov. C.A.P.

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

In qualità di Assicurato della polizza sopra indicata, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare richiamati nel Fascicolo Informativo ed all'art. 11 dalle Condizioni di Polizza, chiedo:

- A Il riscatto totale della polizza**
- B Il riscatto parziale della polizza per l'importo di Euro \_\_\_\_\_,00** consapevole che il riscatto parziale del contratto determinerà la conseguente riduzione della prestazione assicurata.

Alla presente richiesta si allegano i documenti previsti all'art. 16 lettera a) delle Condizioni di Polizza.

Si richiede di bonificare l'importo derivante dalla liquidazione utilizzando le seguenti coordinate:

BANCA: \_\_\_\_\_ AGENZIA/FIL.: \_\_\_\_\_

C/C INTESTATO A : \_\_\_\_\_

CIN  ABI  CAB  C/C

In caso di polizza sottoposta a Pegno, Vincolo o Beneficio Accettato, la presente richiesta avrà efficacia solo se sottoscritta anche dal Creditore, Vincolatario o Beneficiario.

**L'Assicurato**

Data, \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

(Spazio riservato all'Agenzia)

L'AGENTE \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 La informiamo che i dati personali conferiti con il presente modulo verranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A. esclusivamente allo scopo di provvedere a dare corso alla richiesta da Lei inoltrata.







## Vittoria Formula Pensione Più – Forma Pensionistica Individuale

### RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA

Agenzia \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Polizza n. \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome

Nato a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a: \_\_\_\_\_  
Recapito telefonico

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

In qualità di Assicurato della polizza sopra indicata, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare richiamati nel Fascicolo Informativo ed all'art. 12 dalle Condizioni di Polizza, chiedo il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica:

Denominazione del Fondo Pensione e/o della Compagnia di Assicurazione a cui trasferire la posizione:

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Identificativo della posizione aperta: \_\_\_\_\_

**L'Assicurato**

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

(Spazio riservato all'Agenzia)  
L'AGENTE \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 La informiamo che i dati personali conferiti con il presente modulo verranno trattati da Vittoria Assicurazioni S.p.A. esclusivamente allo scopo di provvedere a dare corso alla richiesta da Lei inoltrata.





## Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS.  
PART. IVA N. 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE  
MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871 - SEDE E  
DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 IMPRESA  
AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A  
NORMA DELL' ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966

*Il presente fascicolo è stato aggiornato alla data del 01/04/2006*